

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"SACRO CUORE A.P.S."**

L 'anno 2022 il mese di Giugno il giorno 24 in Marigliano (NA), presso la sede sociale in via San Rocco, n. 3 sono presenti i seguenti signori:

- Toscano Ciro nato a Pomigliano D'Arco (NA) il 31/01/1971 , residente in Pomigliano D'Arco (NA) alla Via Abate Felice Toscano, n. 3 con C.F. : TSCCRI71A31G812E ;

- Provvisiero Sebastiano nato a Marigliano (NA) il 27/11/1948, residente in Marigliano (NA) alla Via San Luca, n. 3 sc. L p. II i.3 con C.F. : PRVSST48S27E9550;

- Piccolo Salvatore nato a Pomigliano D'Arco (NA) il 04/02/1985, residente in San Vitaliano (NA) alla Via Cancellà , n. 51 ter con C.F. : PCCSVT85B04G812R;

- Mormone Umberto nato a Marigliano (NA) il 01/02/1948, residente in Marigliano (NA) alla Via San Luca, n. 3 sc. H int. 3 con C.F.: MRMMRT48B01E955W;

- Maiale Angela nata a Nocera Inferiore (SA) il 21/10/1975, residente in Somma Vesuviana (NA) alla Via Caprabianca, n. 127/A con C.F.: MLANGL75R61F912H;

- Altea Francesco nato a Mariglianella (NA) il 26/10/1947, residente in Marigliano (NA) alla Via Pontecitra, n. 41 p.1 con C.F.: LTAFNC47R26E954B;

- Porcelli Salvatore nato a Ottaviano (NA) il 20/10/1987 residente in San Vitaliano (NA) alla Via Appia, n. 56 con C.F.: PRCSVT87R20G190V;

- Mandarino Michele nato a Napoli (NA) il 13/05/2004, residente in Mariglianella (NA) in Via Guglielmo Marconi, n. 12 B con C.F. MNMHL04E13F839S;
- Calistore Carlo nato a Napoli (NA) il 14/12/1992, residente in Marigliano (NA) alla Via Pontecitra, isolato 09 sc. B int. 5 con C.F. CLSCRL92T14F8390;
- Monda Carmela Angela Maria nata a Saint Josse Ten Noode (Belgio) il 18/08/1975, residente in Marigliano (NA) alla Via Vittorio Veneto n. 1 P. 1 i. 1 con C.F. MNDCML75M58Z103J;
- Mautone Speranza nata a Pomigliano D'Arco (NA) il 13/02/1970, residente in Marigliano (NA) alla Via Pontecitra n. 35 con C.F. MTNSRN70B53G812A;
- Toscano Vittoria nata ad Avellino (AV) il 14/02/1990, residente in Marigliano (NA) alla Via S. Paolo n. 26 con C.F. TSCVTR90B54A509C;
- Toscano Emanuela nata a Napoli (NA) il 19/05/1983, residente in Mariglianella (NA) alla Via Guglielmo Marconi n. 12 B con C.F. TSCMNL83E59F839D,

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: SACRO CUORE A.P.S..

ART. 2 L' Associazione ha sede legale in: Marigliano (NA) Via San Rocco, n. 3.

ART. 3 La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2090.

ART. 4 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale,

di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione eserciterà le seguenti attività principali al fine di generare un impatto sociale positivo mediante varie linee di intervento:

- creazione e promozione di eventi sociali e culturali fornendo inoltre supporto alle comunità parrocchiali e non;
- sensibilizzazione su temi legati alla Legalità e Ambiente;
- istituzione di opere di Carità.

In linea generale, secondo l'Articolo 5 del Codice del terzo settore, le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nello Statuto sociale allegato: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale

svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 I soggetti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da 5 membri e nominano a farne parte le figure ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Toscano Ciro
Vicepresidente/Consigliere	Maiale Angela
Tesoriere	Provvisiero Sebastiano
Segretario	Piccolo Salvatore
Consigliere	Porcelli Salvatore

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Si delega il Presidente per l'apertura del Codice Fiscale e adempimenti postumi.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2022.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Toscano Ciro

Provvisiero Sebastiano

Piccolo Salvatore

Mormone Umberto

Maiale Angela

Altea Francesco

Porcelli Salvatore

Mandarino Michele

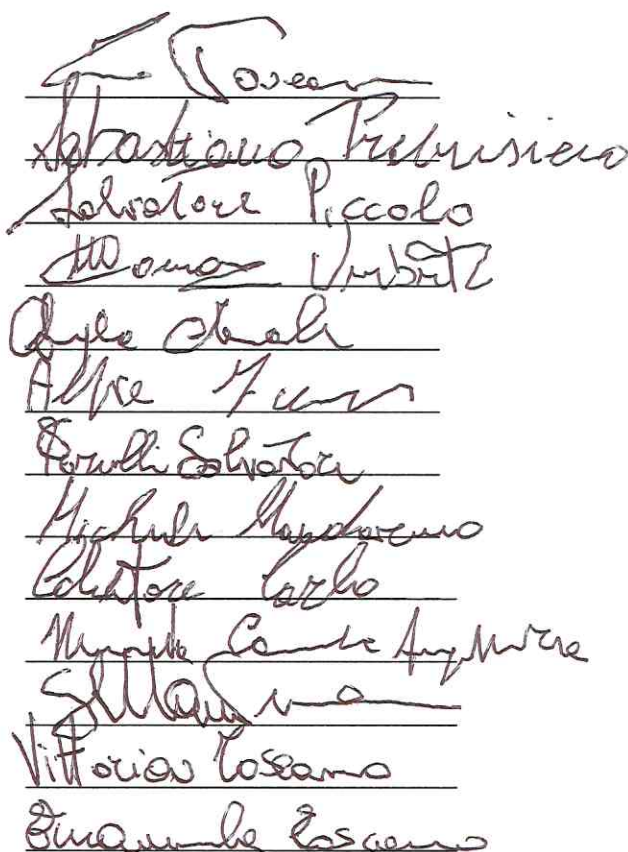
Calistore Carlo

Monda Carmela Angela Maria

Mautone Speranza

Toscano Vittoria

Toscano Emanuela


Ciro Toscano
Sebastiano Provvisiero
Salvatore Piccolo
Umberto Mormone
Angela Maiale
Francesco Altea
Salvatore Porcelli
Michele Mandarino
Carlo Calistore
Carmela Angela Maria Monda
Speranza Mautone
Vittoria Toscano
Emanuela Toscano

Marigliano (NA) 24/06/2022

Ufficio territoriale di Stato
Atto registrato al n. 133h/3
In data 25.07.2022
Totale versato 200,00 euro
Il Direttore Territoriale



STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"SACRO CUORE A.P.S."

Articolo 1 - Denominazione

1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi CTS) è regolata l'Associazione denominata: **"Sacro Cuore A.P.S."**, da ora in avanti "Associazione".

2. L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3. L'Associazione indica gli estremi della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (da ora in avanti "RUNTS") negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Via S. Rocco n.3 in Marigliano (NA). A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 1999 e potrà essere prorogata o anche sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea degli associati.

Articolo 4 - Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

2. Per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni di cui alla lettera a) dell'art. 5 comma 1) del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117;

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) dell'art. 5, comma 1) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui alla lettera e) dell'art. 5, comma 1) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di cui alla lettera f) dell'art. 5, comma 1) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui alla lettera i) dell'art. 5 comma 1) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui alla lettera k) dell'art. 5 comma 1) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui alla lettera l) dell'art. 5 comma 1) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui alla lettera t) dell'art. 5 comma

1) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modifiche, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui alla lettera u) dell'art. 5 comma 1) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui alla lettera v) dell'art. 5 comma 1) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco di cui alla lettera w) dell'art. 5 comma 1) del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui alla lettera z) dell'art. 5 comma 1) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Le attività di cui ai punti precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con

apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

L'Associazione potrà partecipare come socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

3. L'Associazione, quindi, nell'ambito delle elencate attività di interesse generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- fornire supporto a tutte le attività della parrocchia Sacro Cuore e ad altre parrocchie. Favorire rapporti solidali con le comunità parrocchiali e non, portando avanti attività diocesane e iniziative per il bene comune;
- sensibilizzare sui temi legati alla Legalità e all'Ambiente coinvolgendo adulti e bambini sull'importanza di coltivare i valori di solidarietà,

rispetto e tolleranza; sostenere la formazione del cittadino nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione; trasmissione di principi che sono alla base della convivenza civile e di modelli culturali di contrasto alle mafie con accordi di natura sociale con enti e associazioni che operano in tale settore specifico;

- istituire opere di Carità attraverso la lotta alla povertà, l'integrazione sociale, la distribuzione di indumenti e generi alimentari di prima necessità, l'assistenza ai senza tetto e l'aiuto alle famiglie indigenti; avviare opere di Carità sociali attraverso l'istituzione di centri di ascolto, protezione delle fasce più deboli e azioni per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica; fornire assistenza alle famiglie su problematiche legate alla sfera familiare, alla violenza tra le mura domestiche e non, alle questioni sociali in genere, provvedendo inoltre al supporto sul disbrigo pratiche burocratiche e amministrative;

- organizzare e partecipare ad eventi sociali e culturali favorendo il coinvolgimento dei volontari della comunità parrocchiale ad eventi promossi dalle amministrazioni pubbliche territoriali e nazionali. Promuovere l'organizzazione e l'ospitalità di feste, eventi, pellegrinaggi e visite alla scoperta del territorio circostante, dei luoghi di culto e di interesse socio-culturale.

4. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione

avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, in forma di azione volontaria ovvero di mutualità.

5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi del comma 2, art. 7 del D.Lgs. 03.07.17 n. 117, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

7. L'Associazione potrà partecipare come socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

Articolo 5 - Attività diverse

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del richiamato decreto e dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato

all'individuazione delle attività è il Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Patrimonio e sua destinazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il fondo di dotazione dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dagli associati nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

3. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di versare la quota associativa annuale come sopra determinata. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli fissati.

4. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo di cui sopra e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo parti-

colare né per successione a titolo universale.

6. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 7 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

Sono aderenti all'Associazione:

- I soci fondatori;
- I soci ordinari;
- I soci sostenitori.

1. Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione stabilendone scopi e finalità.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

I soci sostenitori sono coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo; possono essere soci sostenitori sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, enti pubblici e privati. I soci sostenitori partecipano all'Assemblea con diritto di voto.

Possono diventare "soci e vicepresidenti onorari" sia le persone fisiche che gli enti privati non profit.

2. E' esclusa la temporaneità alla vita associativa ed è prevista per gli associati o partecipanti (e cioè per i soci fondatori, i soci ordinari e i soci sostenitori) il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

3. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

4. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta d'adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

5. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

6. Se dopo la costituzione il numero degli associati si riduce sotto il minimo di legge, deve essere reintegrato

entro un anno.

7. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La domanda deve essere formulata per iscritto e indirizzata al Consiglio Direttivo. Essa dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

b) la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o di posta elettronica ordinaria da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo all'adozione della deliberazione ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

8. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o di posta elettronica ordinaria. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza

si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della prima adunanza utile, se non appositamente convocata.

9. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita presso la sede legale dell'Associazione; il Consiglio Direttivo, constatato che ne ricorrono i presupposti e che non sussistono inadempimenti verso la stessa Associazione, legittima il recesso. Il recesso produce effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di dimissioni, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso da parte del Consiglio Direttivo, ivi compresi degli oneri e/o degli obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto sino al termine dell'esercizio in corso alla data di accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio Direttivo.

- mancato versamento della quota associativa;

- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);

- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.

10. Le deliberazioni prese in materia di recesso

(legittimazione del recesso) ed esclusione dovranno essere comunicate agli associati interessati nel rispetto delle forme e dei tempi appresso indicati. L'associato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso l'Associazione o verso i terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al presente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati all'Associazione dall'associato escluso. L'associato moroso nel pagamento delle quote dovute è sospeso dai diritti associativi.

11. Il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione dell'associato nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale e/o a quello per l'applicazione di misure di prevenzione.

12. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione stessa.

13. Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo a norma dei commi 9, 10 e 11 del presente articolo dovranno essere comunicate, con provvedimento motivato, all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o posta elettronica ordinaria, da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo alla loro adozione; l'interessato potrà adire entro 30 giorni l'assemblea degli associati mediante lettera raccomandata

ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) inviata al Presidente dell'Associazione; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea.

Articolo 8 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo

annualmente stabilito;

- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

Articolo 9 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento

dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.

6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Con apposito regolamento potrà prevedersi l'istituzione di un registro in cui l'Associazione sarà tenuta ad iscrivere i volontari occasionali.

Articolo 10 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio di amministrazione;
- Presidente;
- Vicepresidente (facoltativo);
- Tesoriere;
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017);
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017).

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 11 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri. Essa può essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o posta elettronica ordinaria, da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli aderenti con diritto al voto.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo

ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. I relativi documenti dei quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservati agli atti dell'Associazione. Non hanno diritto al voto gli associati sospesi e i soci onorari.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza (personale o per delega) della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, occorre il voto favorevole della metà più uno degli aderenti all'Associazione. Per deliberare lo scioglimento

dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

12. L'Assemblea può svolgersi anche tramite videoconferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom, WhatsApp o sistemi simili). In tal caso l'assemblea si terrà nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente e il Segretario della seduta.

13. Deve ritenersi sempre possibile l'assemblea c.d. "parzialmente analogica" o "mista", ovvero l'assemblea che si svolge con il Presidente, il Segretario e parte degli associati nel luogo di convocazione e la possibilità, offerta agli altri partecipanti, di intervenire in collegamento audio/video; ciò a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale e che i mezzi di telecomunicazione da adoperare siano previsti nell'avviso di convocazione in modo tale che sia assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento degli associati.

14. Per entrambe le modalità di svolgimento dell'assemblea indicate nei precedenti commi 12 e 13 del presente articolo, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici che garantiscano il valido svolgimento dell'assemblea, ed in particolare l'accertamento dell'identità dei partecipanti, la discussione e il rilascio di eventuali dichiarazioni degli associati intervenuti, nonché la partecipazione alla votazione.

15. Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione

della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto; le votazioni o espressioni di voto potranno avvenire anche per via telematica se e come predisposto all'atto della convocazione.

16. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

17. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 12 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove.

Ne fanno comunque parte il Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e il Tesoriere. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che sene ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 7 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. Il Consiglio Direttivo può riunirsi e conseguentemente deliberare anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom, WhatsApp o sistemi simili). In tal caso la riunione si

intenderà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta.

6. Deve ritenersi sempre possibile l'adunanza c.d. "mista", ovvero il Consiglio si tiene in presenza del Presidente, del Segretario e parte dei consiglieri nel luogo di convocazione con la possibilità, offerta agli altri partecipanti, di intervenire in collegamento audio/video; ciò a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale e che i mezzi di telecomunicazione da adoperare siano previsti nell'avviso di convocazione in modo tale che sia assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.

7. Per entrambe le modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Direzione indicate nei precedenti commi 5 e 6 del presente articolo, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici che garantiscano il valido svolgimento della riunione, ed in particolare l'accertamento dell'identità dei partecipanti, la discussione e il rilascio di eventuali dichiarazioni dei consiglieri intervenuti, nonché la partecipazione alla votazione.

8. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile. Se per qualsiasi motivo, viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende

decaduto e occorre dar luogo alla sua integrale rielezione.

9. Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi anche della collaborazione di uno o più esperti i quali potranno partecipare alle riunioni senza però diritto al voto.

10. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Tesoriere;
- amministra l'Associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati e sulla loro sospensione;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS e previsti dalla normativa vigente.

11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 13 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Articolo 14 - Il tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.

Articolo 15 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.

231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 16 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato dall'assemblea solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'assemblea all'Organo di Controllo di cui

al precedente articolo.

Articolo 17 - Risorse

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D.Lgs. 117/2017, e comunque solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'Associazione.

Articolo 18 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti

dal D.Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 19 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 20 - Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del punto 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla

lettera c) del punto 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 21 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. L'Associazione si scioglie per il raggiungimento dello scopo sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per scadenza del termine o comunque per volontà degli aderenti attraverso deliberazione presa con le maggioranze previste dal presente statuto.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Nelle more della piena operatività dell'Ufficio regionale del RUNTS, il patrimonio residuo è devoluto, ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore iscritte nei rispettivi registri regionali.

Articolo 22 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Letto , approvato e sottoscritto.

Marigliano, Napoli, il 24/06/2022


Francesco Pebrisiano
Sottosegretario
Cesare Lombardi
Giuseppe Nobile
Alberto Nobile
Gianluigi Nobile
Michele Nobile
Roberto Nobile
Maurizio Nobile
Silvia Nobile
Vittoria Nobile
Eugenio Nobile